

# REGOLAMENTO CPIA 1 PISA

## NORME RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

### CAPO I - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

#### Art. 1 - Vigilanza

Tutto il personale è responsabile della vigilanza sul comportamento degli studenti e deve intervenire, in qualunque momento sia necessario, richiamandoli al rispetto delle regole. Quanto attiene a ciò riguarda sia i corsi formali che quelli non formali ed è dettagliato negli articoli successivi.

#### Art. 2 - Ingresso, uscita, cambi di ora

##### 2.1 - Docenti

I docenti in servizio alla prima ora si devono trovare in aula/laboratorio 5 minuti prima dell'inizio della lezione per accogliere gli studenti, che non possono accedere in assenza del docente.

In caso di avvicendamento, i docenti delle ore successive dovranno, se già in servizio in altra classe, fare ingresso in aula/laboratorio nel minor tempo possibile e, se non in servizio in altra classe, trovarsi di fronte alla porta dell'aula/laboratorio prima del termine della lezione precedente, in modo da non determinare vuoti di sorveglianza.

In caso di assenza momentanea il docente si rivolge al collaboratore scolastico o ad un collega per una eventuale sostituzione nella vigilanza della classe.

Al termine delle attività didattiche il docente dell'ultima ora accompagna gli studenti minorenni all'uscita dell'edificio sorvegliandoli fino al confine delle pertinenze scolastiche e verifica che nessuno studente a lui assegnato resti nell'edificio scolastico.

##### 2.2 - Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici:

1. prestano servizio presso la postazione assegnata e sono facilmente reperibili in caso di necessità;
2. supportano i docenti nella sorveglianza all'ingresso e all'uscita dei corsi, affinché le operazioni si svolgano ordinatamente e in modo da non recare disturbo o intralcio e vigilano sulla sicurezza e sull'incolumità degli studenti;
3. sono preposti al servizio di sorveglianza degli spazi comuni, dell'accesso ai servizi igienici e dell'uso di eventuali distributori di bevande e/o alimenti quando il docente si trova in aula e lo affiancano durante gli intervalli;
4. effettuano sorveglianza in aula/laboratorio in caso di assenze momentanee dell'insegnante;
5. segnalano prontamente al referente di sede eventuali situazioni e/o episodi che necessitino di particolare attenzione e/o di provvedimenti;
6. supportano i docenti nella distribuzione e/o nella riproduzione dei materiali;
7. su segnalazione giornaliera dei docenti, si occupano dell'invio dei fonogrammi ai genitori/tutori dei minori per notificare eventuali assenze/ritardi.

### **2.3 - Studenti e genitori/tutori**

Agli studenti è consentito l'accesso all'edificio scolastico 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ma può essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto per tempi più lunghi, in caso di problematiche particolari e previa richiesta motivata, e deve essere effettuato in aree facilmente controllabili dalla portineria.

Gli adulti accompagnatori dei minorenni non possono accedere alle aule/ai laboratori, se non per motivi urgenti e indifferibili e previa autorizzazione del personale scolastico.

Gli studenti minorenni, in considerazione dell'età superiore ai 14 anni, possono uscire autonomamente alla conclusione delle attività didattiche, salvo diversa richiesta debitamente motivata formalmente avanzata al Dirigente Scolastico da parte dei genitori/tutori. Di norma non è pertanto richiesto che gli studenti minorenni vengano ritirati dai genitori/tutori alla conclusione delle lezioni. Si fa eccezione per i minori disabili con limiti alla propria autonomia, che debbono essere accolti all'uscita direttamente dai genitori/tutori o loro delegati maggiorenni, con delega in forma scritta, il cui modello è reperibile nel sito web del CPIA (sezione "Amministrazione/Modulistica") o presso gli uffici della Segreteria.

Gli studenti sono ammessi alle classi solo se hanno formalizzato l'iscrizione e sono in regola con la copertura assicurativa.

### **Art. 3 - Intervalli e uscite dall'aula**

Per i corsi di durata giornaliera pari o superiore alla 4 ore continuative è previsto un intervallo della durata di 10 minuti, distribuiti equamente tra la seconda e la terza ora, con obbligo di sorveglianza da parte dei docenti interessati, coadiuvati dal collaboratore scolastico.

L'uscita per accedere ai servizi igienici al di fuori dell'eventuale orario di intervallo è autorizzata dal docente della classe ad uno studente per volta.

### **Art. 4 - Gestione dei ritardi, delle uscite anticipate e delle assenze**

La partecipazione alle attività didattico - educative dell'Istituto è obbligatoria e soggetta alla normativa vigente e a quanto previsto nel Patto formativo Individuale. Pertanto:

1. le assenze e i ritardi vengono annotati giornalmente dai docenti sul registro di classe;
2. le assenze per malattia superiori a 5 giorni necessitano di certificato medico. Nel computo dei giorni, i festivi vengono conteggiati solo se compresi nell'intervallo di malattia. Sarà cura dello studente o dei genitori/tutori dei minori comunicare preventivamente al coordinatore di classe eventuali assenze programmate per oltre 5 giorni dovute a motivi personali e/o familiari, che non richiedano certificazione medica;
3. per quanto concerne i maggiorenni, i ritardi immotivati superiori ai 15 minuti comportano l'ammissione alle lezioni dall'ora successiva, a partire dalla quale verrà annotata la presenza sul registro di classe; lo studente dovrà uscire dalle pertinenze dell'edificio scolastico e potrà rientrarvi solo all'ora successiva;
4. le assenze o i ritardi superiori ai 5 minuti dei minorenni vengono annotati dai docenti sul registro di classe e comunicati giornalmente ai genitori/tutori a mezzo di fonogramma da parte dei collaboratori scolastici, ai quali il coordinatore di classe ha provveduto a fornire l'elenco dei nominativi, corredati dai rispettivi recapiti telefonici di riferimento;
5. eventuali richieste di entrate posticipate e/o di uscite anticipate che si rendano sistematicamente necessarie per validi e comprovati motivi, devono essere inoltrate e sottoscritte, su apposito modulo reperibile nel sito web del CPIA (sezione "Amministrazione/Modulistica") o presso gli uffici della Segreteria, dallo studente o, in caso di minori, da un genitore/tutore ed approvate dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci. L'autorizzazione viene annotata sul registro di classe;
6. eventuali richieste occasionali di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti minorenni devono essere inoltrate direttamente da un genitore/tutore; in caso di richiesta

scritta, i docenti si riservano la possibilità di chiedere conferma telefonicamente; similmente, nel caso in cui un soggetto sconosciuto alla scuola e privo di delega si presenti dichiarando di dover prelevare il minore su incarico della famiglia;

7. nel caso di minori affidati a Comunità o Associazioni, salvo diverse disposizioni date dalle stesse, è necessario che la scuola sia in possesso di tutti i possibili contatti e dei nominativi degli educatori a cui potrà essere affidato lo studente in caso di uscite anticipate; l'educatore in oggetto verrà identificato al verificarsi dell'eventualità;
8. la partecipazione dei minori ad attività didattiche esterne alla sede scolastica necessita del permesso scritto del genitore/tutore su apposito modello, che verrà consegnato con congruo anticipo.

### **Art. 5 - Rapporti docenti, studenti, famiglie**

Gli studenti maggiorenni hanno la possibilità di interagire direttamente con tutti i docenti e con il coordinatore del corso, i genitori/tutori dei minorenni possono chiedere colloqui su appuntamento con gli stessi soggetti, nonché con la Segreteria e la Dirigenza.

## **CAPO II - ASPETTI DISCIPLINARI**

### **Art. 1 - Rapporti con le persone**

Tutti gli iscritti sono tenuti ad evitare atti e/o comportamenti che possano causare offese e/o danni di ordine psico-fisico e/o socio-economico e culturale a qualsiasi soggetto che, a vario titolo, frequenta l'ambiente scolastico. È altresì fondamentale mantenere atteggiamenti tali da non compromettere la sicurezza individuale e/o collettiva, la tutela in materia di *privacy* (DL n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016, DL n. 101/2018) e il regolare svolgimento delle attività didattiche.

È inoltre richiesto il massimo rispetto delle regole di convivenza civile per quanto attiene al linguaggio e al tono di voce, all'atteggiamento, all'abbigliamento, che devono essere corretti, decorosi e consoni ad un contesto pubblico.

### **Art. 2 - Rapporti con la struttura**

Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto dell'ambiente scolastico, in termini di locali, servizi, arredi, strumenti e attrezzature, e al risarcimento di eventuali danni causati, anche involontariamente.

L'accesso all'ambiente scolastico non è autorizzato a soggetti che non abbiano un ruolo legittimo e riconosciuto all'interno dell'istituzione.

Ai locali scolastici, comprese le pertinenze esterne, si accede al massimo 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e l'ingresso nelle aule/nei laboratori è consentito solo in presenza del docente. Lo spazio di attesa è quello rigorosamente indicato in ciascuna sede.

Non è consentito l'accesso a spazi non riservati, né impegnare o utilizzare in modo inappropriato luoghi di passaggio (porte, scale, corridoi) o destinati a funzioni di sicurezza (scale antincendio, uscite di sicurezza, vani tecnici).

Cibi e bevande devono essere consumati presso le macchine distributrici e/o negli spazi indicati, fuori da aule/laboratori.

L'Istituto non risponde di oggetti personali e/o beni lasciati incustoditi.

Al termine delle lezioni, ciascun corsista avrà cura di lasciare la propria postazione pulita e in ordine.

### **Art. 3 - Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute**

Tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e relative alla sicurezza. In particolare devono conoscere e rispettare il piano di evacuazione previsto dall'Istituto in caso di calamità naturali, incendi, etc. e partecipare alle varie simulazioni di evacuazione. Devono altresì conoscere e rispettare il Regolamento recante le misure di tutela per la salute.

### **3.1 - Uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche**

Ai sensi del DM n. 30 del 15/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni, all'interno delle aule e dei laboratori è vietato l'uso del telefono cellulare, che deve rimanere spento ed in vista sui banchi.

Tale uso può essere concesso eccezionalmente in deroga, e previo accordo con i docenti, solo ai corsisti adulti che dichiarino preventivamente esigenze particolari (gravi motivi familiari, reperibilità lavorativa...) ed in questi casi sono comunque richiesti l'uso della suoneria silenziosa e l'accortezza di uscire dall'aula/dal laboratorio, senza disturbare le attività didattiche, per effettuare il colloquio telefonico.

È altresì vietato l'uso non espressamente concordato e autorizzato di altri dispositivi elettronici (*tablet*, lettori mp3/mp4, registratori vocali, dispositivi dotati di camera fotografica e/o di videocamera).

La pubblicazione non consentita di foto e/o video comporta responsabilità di tipo civile e penale.

### **3.2 - Divieto di fumo**

Ai sensi della legge n. 587/1975 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato fumare in tutti i locali e nelle aree, anche esterne, di pertinenza della scuola, al di fuori delle quali il fumo è consentito solo durante l'intervallo ai soli studenti maggiorenni.

Il divieto di fumo è esteso anche all'uso delle sigarette elettroniche.

## **Art. 4 - Provvedimenti disciplinari**

Chiunque metta in atto comportamenti in disaccordo con i propri doveri compie un'infrazione e incorre in sanzioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nella massima tutela dei diritti di trasparenza e di rispetto della *privacy*, pertanto nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuna infrazione disciplinare commessa dagli studenti dei corsi formali può influire sul profitto delle singole discipline (DPR 235/2007), in quanto essa deve prioritariamente favorire l'acquisizione di una coscienza civile (DL 62/2017).

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni, che sono temporanee e proporzionate alla gravità delle infrazioni e alla reiterazione delle stesse, sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Sono sanzionabili, anche con provvedimenti di esclusione o sospensione dai corsi:

1. l'inadempimento dei doveri scolastici;
2. la violazione dei doveri relativi alla frequenza dei minori in obbligo scolastico;
3. la violazione dei doveri relativi ai rapporti con le persone e con la struttura (comportamenti di disturbo delle attività didattiche; atteggiamenti contrari al pubblico decoro; atti di violenza fisica, sessuale, verbale, psicologica; uso del cellulare; ripresa e/o diffusione di immagini e registrazioni audio e/o video effettuate senza il consenso; danneggiamenti, atti di vandalismo, furti);
4. la violazione dei doveri relativi alle norme di sicurezza e di tutela della salute (fumo; uso e/o diffusione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti; atti che mettano in pericolo la sicurezza propria o altrui).

Nel caso di atti o comportamenti che violino le norme del Codice penale o civile si provvede a tempestiva denuncia presso le autorità competenti.

Per i corsi formali le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe competente allargato a tutte le sue componenti, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'Organo lo studente sanzionato.

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni e che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame finale conclusivo del 1° ciclo sono adottate dal Consiglio d'Istituto, secondo i criteri previsti dalla Nota del MIUR n. 3602/PO del 2008.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari segue i criteri sottoelencati:

<b>COMPORAMENTO SANZIONABILE</b>	<b>SANZIONE DISCIPLINARE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
Inadempimento dei doveri scolastici	<p>A seconda della gravità e/o del reiterarsi del fatto:</p> <p>a. richiamo verbale</p> <p>b. annotazione sul registro di classe e, nel caso di minori, richiesta della firma di presa visione del genitore/tutore</p>	<p>a. Docente</p> <p>b. Docente</p>
Violazione dei doveri relativi alla frequenza dei minori in obbligo di istruzione nei percorsi formali	<p>a. Fonogramma di segnalazione ordinaria alla famiglia</p> <p>b. Richiamo e convocazione della famiglia attraverso fonogramma o, in mancanza di esito, lettera di posta ordinaria</p> <p>c. Comunicazione, nel perdurare della trasgressione, alle autorità competenti poste a vigilanza dell'obbligo di istruzione</p>	<p>a. Docente/Collaboratore scolastico preposto ai fonogrammi</p> <p>b. CdC/DS/ Collaboratore scolastico preposto ai fonogrammi</p> <p>c. CdC/DS</p>
Violazione dei doveri relativi ai rapporti con le persone e con la struttura e/o alle norme di sicurezza e di tutela della salute	<p>A seconda della gravità e/o del reiterarsi del fatto:</p> <p>a. richiamo verbale</p> <p>b. annotazione sul registro di classe e, nel caso di minori, richiesta della firma di presa visione del genitore/tutore</p> <p>c. allontanamento temporaneo dalla classe del maggiorenne o affidamento al genitore/tutore del minorenne</p> <p>d. sospensione fino a 2 giorni</p> <p>e. sospensione fino a 15 giorni</p> <p>f. sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale</p> <p>g. eventuale risarcimento di danni provocati a strutture, beni, arredi, attrezzature</p> <p>In caso di uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici:</p> <p>h. ritiro degli stessi fino al termine delle lezioni (in caso di rifiuto di spegnimento)</p> <p>i. annotazione sul registro di classe e, nel caso di minori, richiesta della firma di presa visione del genitore/tutore</p> <p>In caso di violazione del divieto di fumo:</p> <p>l. contestazione e notifica scritta al trasgressore o alla famiglia, nel caso di minori</p> <p>m. pagamento della sanzione amministrativa, da un</p>	<p>a. Docente</p> <p>b. Docente</p> <p>c. Docente</p> <p>d. CdC</p> <p>e. CdC</p> <p>f. CdI</p> <p>g. CdI</p> <p>h. Docente</p> <p>i. Docente</p> <p>l. Personale preposto alla vigilanza sul fumo [**]</p> <p>n. CdC</p>

	minimo di 27.50 € a un massimo di 275 € [*], con attestazione dell'avvenuto versamento n. eventuale sanzione disciplinare	
--	---	--

[\*] Se il pagamento avviene entro 15 giorni dall'infrazione viene applicata la sanzione minima di 27,50 €, se avviene entro 60 giorni si applica la sanzione di 55 €. Superati i 60 giorni tutta la documentazione viene inviata al Prefetto.

La misura della sanzione viene raddoppiata nel caso in cui l'infrazione venga commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza e/o di bambini di età inferiore a 12 anni.

[\*\*] Chi, pur essendo preposto alla vigilanza sul fumo, non fa rispettare le relative disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, da un minimo di 200 € a un massimo 2000 €.

Le sanzioni disciplinari vengono irrogate a conclusione di un *iter* articolato come segue:

1. annotazione dell'accaduto sul registro di classe da parte del docente testimone<sup>1</sup>;
2. passaggio dell'informazione e degli elementi utili al coordinatore del corso ed al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore;
3. rilevazione dei fatti da parte del Dirigente Scolastico, che invia all'interessato/a una contestazione di addebito disciplinare;
4. esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato/a;
5. decisione della sanzione da irrogare da parte dell'Organo competente.

Si precisa che:

1. l'interessato/a può esporre le proprie ragioni verbalmente o per scritto, su apposito modulo reperibile nel sito web del CPIA (sezione "Amministrazione/Modulistica") o presso gli uffici della Segreteria;
2. per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, i minori espongono le proprie ragioni in presenza dei genitori;
3. l'eventuale risarcimento in denaro per il danno a strutture o attrezzature può essere anche rateizzato, in un arco di tempo non superiore alla fine dell'anno scolastico in corso;
4. può essere offerta allo studente la possibilità di convertire le sanzioni pecuniarie o la sospensione dalle lezioni in attività in favore della comunità scolastica.

### **Art. 5 - Organo di Garanzia e impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, previsto dall'art. 5 del DPR n. 249/1998 e successive integrazioni. Il ricorso deve essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, su apposito modulo reperibile nel sito web del CPIA (sezione "Amministrazione/Modulistica") o presso gli uffici della Segreteria.

L'Organo di Garanzia:

1. è composto da:
  - ✓ Dirigente Scolastico o suo delegato, con funzione di presidente;
  - ✓ due rappresentanti dei docenti;
  - ✓ quattro rappresentanti degli studenti, di cui almeno due maggiorenni;
2. decide nel termine di 10 giorni contro le sanzioni disciplinari che sono state oggetto di ricorso;
3. decide, su richiesta degli studenti o dei genitori, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento;
4. è convocato dal Dirigente Scolastico, di norma, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, mediante avviso individuale ai suoi componenti;
5. necessita della presenza della maggioranza dei suoi componenti per la validità della seduta;

<sup>1</sup> Nel caso in cui il testimone sia un soggetto diverso da un docente del corso, lo stesso riferisce l'accaduto al coordinatore o al responsabile di sede, che provvede a scrivere l'annotazione sul registro di classe.

6. adotta le deliberazioni a maggioranza dei voti dei presenti che si sono espressi per alzata di mano in modo favorevole o contrario. Non è ammessa l'astensione dal voto e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente;
7. ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
2. carenza di motivazione;
3. eccesso della sanzione.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia si esprime entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti, può confermare o riformulare la sanzione.

In quest'ultimo caso la sanzione può essere modificata, annullata, sottoposta ad una nuova valutazione da parte del medesimo o di altro Organo, qualora nella fase analitica sia emersa l'incompetenza dell'irrogante la sanzione stessa.

Contro il provvedimento di applicazione della sanzione adottato dall'Organo di Garanzia interno, entro 15 giorni dalla comunicazione, o comunque entro 15 giorni dal termine di decisione ad esso attribuito, è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso scritto al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva previa acquisizione di parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

Il presente Regolamento è approvato dal Commissario *ad acta* con delibera n. 15 del 28/01/2023 e si applica a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

Con la stessa procedura si apporteranno eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del CPIA nella sezione "Regolamento interno d'Istituto".